

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **297/1989** (ECLI:IT:COST:1989:297)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **12/04/1989**; Decisione del **17/05/1989**

Deposito del **25/05/1989**; Pubblicazione in G. U. **31/05/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15367**

Atti decisi:

N. 297

ORDINANZA 17-25 MAGGIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, quinto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, con modificazioni; dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984); dell'art. 25 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, sostituito dall'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1988 dal Tribunale di Pinerolo nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. Martin e C. e il Comune di Porte ed altra, iscritta al n.737 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 maggio 1988 il Tribunale di Pinerolo, nel procedimento civile vertente tra s.r.l. Martin e C. e il comune di Porte e provincia di Torino, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli artt. 24, quinto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, con modificazioni; 12 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984); 25 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, sostituito dall'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale);

che le norme impugnate, secondo il giudice a quo, violerebbero l'art. 3 della Costituzione, in quanto "limitando il potere, attribuito alle Province ed ai Comuni, di applicare un tributo addizionale sui consumi di energia elettrica esclusivamente alle forniture con potenza impegnata non superiore a 1000 Kw" circoscrivono l'imposizione solo alle imprese di piccole e medie dimensioni e che avvalendosi la norma di criteri estranei a quelli della capacità contributiva risulterebbe inciso anche l'art. 53 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile per insufficiente motivazione dell'ordinanza di rimessione;

Considerato che il giudice a quo ha ommesso ogni motivazione circa la rilevanza, né si evincono riferimenti puntuali circa la fattispecie oggetto del giudizio, carente comunque di prospettazioni ex art. 3 della Costituzione o per altro verso validamente riferibili al successivo art. 53;

che pertanto va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 24, quinto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, con modificazioni; 12 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984); 25 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, sostituito dall'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Tribunale di Pinerolo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.